

Roma, 21 settembre 2022

Prot.295/2022/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Legge di conversione decreto legge 115/2022 (cd Decreto Aiuti-bis)***Care colleghe e cari colleghi,*

si invia, in allegato, il testo del ddl AS 2685 - B di conversione in legge del DL 115/2022, cd. Decreto Aiuti-bis, licenziato in via definitiva dal Senato. In attesa della imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vi segnaliamo di seguito le disposizioni di interesse per i settori che rappresentiamo.

Proroga lavoro agile per i lavoratori fragili

L'art. 23 bis proroga fino al 31 dicembre 2022 l'art. 26 comma 2 bis del d. 18/2020 ovvero **la disposizione che consente ai lavoratori fragili di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Si ricorda che la disposizione si applica ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, l. 104/1992).

Inoltre, per i soli lavoratori del settore privato, l'art. 23 bis proroga al 31 dicembre 2022 il diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile disposto dall'art. 90 comma 1 del dl 34/2020 per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria (art. 83, Dl 34/2020), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Proroga lavoro agile senza accordo individuale per i lavoratori del settore privato

L'art. 25 bis proroga, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di applicare ai lavoratori subordinati del solo settore privato la modalità di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali. I datori di lavoro potranno espletare i relativi obblighi informativi in modalità semplificata ovvero comunicando in via telematica i dati dei lavoratori in modalità agile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'informativa sulla sicurezza sul lavoro all'INAIL (Art. 90, commi 3 - 4, Dl. 34/2020).

Fino al 31 dicembre 2022 la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro (art. 90, comma 2, Dl. 34/2020).

Proroga lavoro agile per i genitori lavoratori con figli under 14 del settore privato

L'art. 23 bis proroga al 31 dicembre 2022 l'art. 90 comma 1 del dl 34/2020 che prevede il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di anni 14, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi.

I soggetti indicati possono accedere al lavoro agile a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non benefici di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non abbia una occupazione.

Stabilizzazione personale a tempo determinato assunto per svolgere compiti connessi al PNRR

L'art. 35 bis prevede la possibilità di stabilizzare il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato a seguito del concorso indetto dal Dipartimento della funzione pubblica, per un contingente complessivo di **500 unità**, di cui 80 unità alla Ragioneria Generale dello Stato e le restanti unità da ripartire con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali per la realizzazione di attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (art. 7, comma 1, del Dl. 80/2021).

A partire dal 1° gennaio 2027, le amministrazioni assegnatarie possono stabilizzare il suddetto personale **nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta**.

Le assunzioni sono effettuate nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione,

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All: A.S. 2685-B



